

## Incarico di studio e consulenza: sentenza su discriminazioni basate su età

Sentenza della Corte Europea (Ottava sezione) del 2 Aprile 2020 nella causa "italiana" C-670/18

Nuccia Carnevarollo, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Liguria

L'art. 5, comma 9, del decreto legge 6.7.2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 135, così come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, disciplina l'assegnazione di incarichi di studio e consulenza da parte delle amministrazioni pubbliche, vietando loro, in particolare, di assegnare incarichi del genere a persone collocate in quiescenza. Si ammette che detti posti, incarichi e collaborazioni possano essere loro assegnati se esercitati a titolo gratuito, per la durata massima non superiore ad un anno.

In base a tali disposizioni un'amministrazione pubblica ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse al fine di assegnare un incarico di studio e consulenza, imponendo ai candidati di non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Un candidato che non è stato autorizzato a partecipare alla procedura per il fatto di essere un soggetto del settore pubblico collocato in quiescenza ha proposto ricorso avverso il predetto avviso dinanzi al TAR per la Sardegna, asserendo che l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 dovrebbe essere disapplicato in quanto contrario alla direttiva europea 2000/78.

Il TAR per la Sardegna ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente pregiudiziale: "Se il principio di non discriminazione di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva (2000/78) osta alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge (n. 95/2012), che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza".

La Corte europea ha osservato che la normativa italiana in discussione ha lo scopo di garantire il rinnovo del personale mediante l'assunzione di giovani. Inoltre, dalle osservazioni scritte dal governo italiano discende che l'art. 5 del decreto legge n. 95/2012 persegue un duplice obiettivo, ossia, da un lato, realizzare un'effettiva revisione della spesa pubblica mediante la riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione pubblica, senza danneggiare la sostanza dei servizi forniti ai cittadini, e, dall'altro, facilitare il ringiovanimento del personale delle amministrazioni pubbliche, favorendo l'accesso di persone più giovani alla funzione pubblica.

Secondo la Corte europea, in particolare, è giustificato, a titolo di deroga al principio del divieto delle discriminazioni basate sull'età, instaurare disparità di trattamento collegate alle condizioni di accesso all'occupazione, quando l'obiettivo perseguito consiste nello stabilire un equilibrio strutturale in ragione dell'età tra giovani funzionari e funzionari più anziani, al fine di favorire l'assunzione e la promozione dei giovani.

Alla luce delle considerazioni suesposte la Corte europea ha risposto alla questione proposta dal TAR per la Sardegna dichiarando che la direttiva 2000/78, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,



l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purchè, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell'occupazione e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale.